



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

15/1/08



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0000429 del 07/01/2008

Al Ministero dello sviluppo economico
DG Energia e risorse Minerarie
via Molise 2 - 00187 Roma
FAX 06 47887783

Alla Regione Marche - Assessorato
Territorio ed Ambiente
Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona
Fax: 071 806 3012

e p.c. Alla Direzione Generale per la Difesa
del Suolo
Sede

**OGGETTO: Centrale termoelettrica loc. Rocchetta di San Severino Marche -
richiesta di sospensione istruttoria per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale**

Con nota prot 22618 del 14 dicembre 2007 di pari oggetto, inviata anche a
codeste amministrazioni, il Comune di San Severino Marche ha richiesto la
sospensione delle attività istruttorie attualmente in corso per la definizione delle
determinazioni di competenza di questo Ministero in ordine all'autorizzazione
integrata ambientale dell'impianto in oggetto.

Pertanto, allo stato, nessuna delle argomentazioni addotte dal Comune si
configura come motivo giuridicamente valido per sospendere tali attività istruttorie,
come illustrato in dettaglio nella relazione riportata in calce, e non risulta, pertanto,
possibile aderire alla richiesta del Comune.

Va comunque, a riguardo, notato che in tale comunicazione si afferma che
codesta Regione Marche ha già assunto la determinazione di negare in ogni caso
l'intesa al rilascio dell'autorizzazione unica, circostanza che, se accertata dal
Ministero dello sviluppo economico, amministrazione procedente, dovrebbe costituire
motivo di negare l'autorizzazione unica, concludere il procedimento e
conseguentemente anche le attività istruttorie AIA, divenute a tal punto inutili.

Si chiede, pertanto, a codeste Amministrazioni di esprimere le proprie
valutazioni in merito al contenuto della citata nota del Comune di San Severino
Marche, al fine di assumere le decisioni di competenza nell'ambito del procedimento
nell'ottica della massima economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Bruno Agricola)

All.: c.s.

**Istruttoria AIA della centrale turbogas di San Severino Marche
Esame della richiesta di sospensione
di cui alla deliberazione della giunta comunale 401 del 7 dicembre 2007**

Si deve preliminarmente osservare al terzo punto delle premesse la deliberazione presenta delle inesattezze.

Infatti, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17, comma 2 del D.Lgs. 59/05, l'autorizzazione unica in corso di rilascio presso il Ministero dello sviluppo economico costituirà anche autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'impianto ed avrà a tal fine durata di sette anni (come specificato nell'articolo 9, comma 1 del medesimo D.Lgs. 59/05).

L'istruttoria in corso presso questo Ministero, infatti, non è finalizzata alla definizione dell' AIA dell'impianto, ma piuttosto delle determinazioni di competenza di questo ministero relative a tale autorizzazione.

Tali determinazioni non avranno efficacia di autorizzazione se non nella misura in cui saranno integrate del provvedimento di autorizzazione unica emanato del Ministero dello sviluppo economico.

Tra l'altro ciò fa sì che solo il provvedimento finale del Ministero dello sviluppo economico potrà essere oggetto di ricorso diretto presso il TAR.

Ciò premesso:

- non appare di alcuna rilevanza la volontà, evidentemente pregiudiziale, del comune di San Severino Marche di impugnare presso il TAR le determinazioni di questo Ministero in ordine all'AIA;
- non appare di alcuna rilevanza, ai fini della definizione delle determinazioni di competenza inerenti l'AIA, la volontà della regione Marche di negare l'intesa alla successiva emanazione di autorizzazione unica, a meno che tale volontà non dia luogo alla conclusione del procedimento in corso presso il Ministero dello sviluppo economico;
- non appaiono di alcuna rilevanza, ai fini della definizione delle determinazioni di competenza inerenti l'AIA, i pareri della Regione e della Provincia in ordine all'impatto paesaggistico dell'opera (aspetto che va valutato in sede di VIA e non di AIA) o alla compatibilità dell'esercizio dell'opera con le scelte di politica energetica (aspetto che va valutato in sede di rilascio di autorizzazione unica);
- non appare di alcuna rilevanza la contrarietà manifestata da comunità terapeutiche operanti sul territorio, né i pareri negativi espressi dai Consigli Comunali, ove tali elementi non diano luogo all'assunzione da parte del Sindaco territorialmente competente di provvedimenti, assunti ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265, finalizzati alla limitazione per motivi sanitari dell'esercizio di industrie insalubri;
- non appaiono di alcuna rilevanza, ai fini della sospensione del procedimento, gli evidenziati presunti aspetti di criticità ambientale dell'impianto e la presunta insufficienza della relativa progettazione, poiché è piuttosto proprio attraverso la conduzione dell'istruttoria che tali elementi possono essere evidenziati, ove presenti, per dar luogo a richieste di approfondimenti progettuali ovvero alla determinazione negativa del Ministero in ordine all'AIA.